



# COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare O. Augusto, 1 - CAP 00049 - ☎ 06961580 - 581

## CARTA DI IDENTITÀ PER MINORI DA ANNI 0

Il D.L. 70/2011 “Misure urgenti per lo sviluppo” ha modificato la precedente normativa in materia di rilascio del documento di identità, eliminando il limite di età dei 15 anni. E' quindi possibile **il rilascio della carta di identità ai minori a partire da 0 anni.**

Stabilisce, inoltre, una scadenza diversa del documento in rapporto alle fasce di età del minore:

**dai 0 a 3 anni : validità 3 anni**  
**dai 3 a 18 anni : validità 5 anni**  
**dai 18 anni : validità 10 anni**

Per ottenere la carta di identità bisogna presentarsi all'ufficio anagrafe portando n. 3 fototessera uguali e recenti a capo scoperto.

L'ufficio anagrafe è aperto nei seguenti giorni:

- dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00;
- il lunedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle 15,30 alle 17,00.

E' necessario, inoltre, l'assenso di entrambi i genitori, ai fini della validità per l'espatrio.

Il costo della carta di identità é di 6 euro.

La circolare 15 maggio 2011 del Ministero dell'Interno chiarisce alcuni elementi:

- al fine del rilascio ai minori della **carta di identità valida per l'espatrio**, è necessario **l'assenso** di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci ( espresso anche con la dichiarazione di assenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio al figlio minore).
- La carta di identità del minore, sia in formato cartaceo che elettronico, deve riportare **la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni**, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi impossibilità a sottoscrivere.
- **Per il minore di 14 anni**, l'uso della carta di identità ai fini dell'**espatrio** è **subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci**, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari – il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto”;
- suggerisce ai genitori di munirsi, per agevolare il passaggio delle frontiere, di “documentazione idonea a comprovare **la titolarità della potestà sul minore** ( es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità)”
- precisa infine che “ le nuove disposizioni relativa la rilascio a alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte di identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri”.